



REGIONE DEL VENETO

**Azienda
Ospedale
Università
Padova**



ACCORDO DI PARTENARIATO PUBBLICO-PUBBLICO PER IL TRASPORTO SANITARIO DI PAZIENTI CON AMBULANZA E PAZIENTI EMODIALIZZATI

(Art. dell'art. 7, comma 4 del D.lgs. n° 36/2023)

TRA

“**AZIENDA OSPEDALE – UNIVERSITÀ PADOVA**”, di seguito per brevità anche AOUP, ente di diritto pubblico con sede in Padova, via Giustiniani 1, codice fiscale 00349040287, rappresentata dal dott. Giuseppe Dal Ben, nato il [REDACTED] a [REDACTED], Direttore Generale e legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede dell'ente e

l'IPAB “**Pia Opera Croce Verde Padova**”, di seguito per brevità anche POCV, con sede in Padova, via Nazareth 23, codice fiscale 80010260281, partita IVA 04450900289, rappresentata dal sig. Egidio Bassan, nato il [REDACTED] a [REDACTED], Presidente e legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede dell'ente,

PREMESSO

- che con L.R. del Veneto n° 26 del 27 luglio 2012 è stato disciplinato il sistema regionale di trasporto sanitario di soccorso ed emergenza, prevedendo l'accreditamento quale condizione legittimante l'esercizio di tale attività;
- che con D.G.R. della Regione del Veneto n° 179 del 27 febbraio 2014 sono state approvate le disposizioni attuative della L.R.V. n. 26/2012 individuando, mediante apposita elencazione, gli enti accreditati al servizio di soccorso e trasporto con ambulanza, nonché le relative modalità di affidamento, incentrandole sul regime convenzionale diretto con le associazioni di volontariato beneficiarie dell'accreditamento stesso;
- che POCV configura per statuto un'istituzione pubblica di assistenza e beneficenza (IPAB) che svolge il trasporto sanitario di soccorso ed emergenza nell'ambito della Provincia di Padova, in coerenza alle proprie previsioni statutarie, sicché concorre con l'Azienda Ospedale – Università Padova nello svolgimento di tale servizio, perseguendo l'interesse pubblico all'ottimale assistenza dell'infortunato;
- che POCV rientra nell'elenco dei soggetti accreditati per le attività di soccorso e trasporto sanitario di cui alla D.G.R. n° 179 del 27 febbraio 2014 della Regione del Veneto e svolge sul mercato aperto meno del venti per cento della propria attività, come da nota Prot. 1028/00 del 6 aprile 2021 (ALL.1 - prot. AOUP n. 22405/2021);
- che con nota prot. 42292 del 21/6/2022 l'Azienda ha comunicato a POCV che sussistono i presupposti per definire – se si troverà un'intesa nel merito in tal senso - un accordo di partenariato;
- che con DGRV n° 870 del 19 luglio 2022 è stato disposto l'aggiornamento dei requisiti di autorizzazione all'esercizio, di accreditamento istituzionale, dei requisiti contrattuali, degli indicatori di attività e dei requisiti formativi e professionali per l'attività di trasporto e

- soccorso con ambulanza.
- che alla luce delle premesse precedenti, nonché di quanto riportato nella sentenza del Consiglio di Stato n. 7082 del 16 novembre 2020, sussistono i presupposti di cui all'art.5 comma 6 D.lgs. 50/2016 ora art.7 comma 4 D.lgs n. 36/2023;
 - che con nota prot. n. 468/2023 del 15 febbraio 2022 (Prot. AOUP n. 11326/2023), POVC ha manifestato a AOUP il proprio impegno alla formalizzazione dell'accordo di partenariato pubblico-pubblico avente ad oggetto il servizio di trasporto sanitario di pazienti con ambulanza e di pazienti emodializzati e ciò sottoscrivendo per preventiva accettazione lo schema del presente accordo;
 - che con nota prot. 27001 del 17.4.2023 è stato trasmesso alla CRITE la proposta di esecuzione del servizio in parola tramite Partenariato Pubblico Pubblico;
 - che in data 7.7.2023 la CRITE chiedeva alcune ulteriori specificazioni al progetto presentato;
 - che con nota prot. 624983 del 22.11.2023 (prot. AOUP n. 74311/2023) la CRITE esprimeva parere favorevole al presente accordo, prescrivendo alcune indicazioni;
 - che con delibera n. _____ del _____ il presente accordo veniva approvato da AOUP

TUTTO CIÒ PREMESSO

le Parti convengono quanto segue:

ART. 1 CONSENSO E OGGETTO

Con il presente Accordo tra "Azienda Ospedale – Università Padova" e "IPAB Pia Opera Croce Verde" è costituito un partenariato pubblico-pubblico, ai sensi dell'art. 7, comma 4 del D.lgs. n° 36/2023, per l'organizzazione e l'esecuzione dei trasporti sanitari di pazienti con ambulanza e di pazienti emodializzati dell'Azienda Ospedale – Università Padova (AOUP) con ambulanze ai sensi del DGRV n° 870 del 19 luglio 2022 stimati almeno nella misura di 38.108 viaggi/annui.

ART. 2 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO

I trasporti sono coordinati dalla Centrale Operativa di POCV secondo le modalità di cui all'art. 9.

In caso di indisponibilità degli slot temporali la priorità del servizio verrà definita dalla Centrale Operativa del Suem.

Nel caso di esigenze straordinarie la centrale operativa del SUEM 118 di Padova potrà richiedere l'impiego di mezzi e personale impiegati nel servizio di trasporto sanitario ordinario regolato dalla presente Convenzione per emergenze ed urgenze di carattere straordinario (es. maxi emergenze).

A seguito delle richieste di trasporto pervenute dalle singole Unità Operative e/o dal Pronto Soccorso la POCV dovrà provvedere, tramite la propria organizzazione di mezzi e personale, a gestire i servizi sia per i trasporti programmati sia per quelli non programmabili in modo da garantire una performance di elevata affidabilità.

La descrizione della tipologia degli interventi, ai sensi del DGR Veneto n. 1411 del 6 settembre 2011 è così riassumibile:

2.1) Trasporto per prestazioni ambulatoriali: Trasporto del paziente dal domicilio ad una struttura ospedaliera od ambulatoriale per l'esecuzione di visite, accertamenti strumentali, terapie, per gli utenti allettati, non deambulanti o non trasportabili con altro mezzo di trasporto che devono effettuare una prestazione nei 30 giorni successivi ad un ricovero ospedaliero. Comprende anche il ritorno al domicilio dopo la prestazione.

2.2) Trasporto per trattamento dialitico: Trasporto di un paziente affetto da uremia cronica in trattamento dialitico, ai fini dell'esecuzione del trattamento stesso.

2.3) Dimissioni: trasporto di utenti dimessi da un ospedale pubblico o privato accreditato al termine di un ricovero o di una prestazione di pronto soccorso verso il domicilio od un istituto di ricovero non ospedaliero, incluse le case di riposo e le RSA.

2.4) Trasferimento per motivi di competenza specialistica o per mancanza posti letto: trasporto del paziente dal Pronto Soccorso o da un reparto di degenza ad altro ospedale per:

- necessità di prestazione da eseguirsi in continuità di ricovero e non erogabile dalla struttura di degenza;
- mancanza di posto letto.

2.5) Trasferimento per consulenze, accertamenti diagnostici e prestazioni strumentali: trasporto di un paziente ricoverato in un ospedale ad una struttura ospedaliera o ambulatoriale eseguito senza che il paziente venga dimesso dall'ospedale inviante. Comprende anche il rientro al reparto di partenza.

2.6) Trasferimento per prosecuzione cure: trasporto interospedaliero di pazienti che, terminate le esigenze di terapia specialistica, richiedono ancora cure ospedaliere.

Il servizio, oggetto dell'Accordo, comprende anche il trasporto dei pazienti bariatrici con risorse umane e strumentali adeguate e, pertanto, è necessaria la presenza di ambulanza dotata di barella bariatrica.

Il servizio dovrà essere svolto, in maniera prevalente nella fascia diurna 07:00 - 19:00, secondo le seguenti modalità di massima:

- le dimissioni vengono effettuate dal lunedì alla domenica ventiquattr'ore su ventiquattro, con una prevalenza in orario diurno e maggior flusso fino alle 19.00;
- i trasferimenti/dimissioni verso Strutture Riabilitative e/o Residenziali, ovvero i trasferimenti verso Strutture che prevedono l'accoglimento dell'ospite in orario diurno, devono essere erogati entro le 16, pena la perdita del posto letto nella struttura ricevente;
- i trasporti verso la Camera Iperbarica, via Alvise Cornaro 1, Padova, vengono effettuati dal lunedì al venerdì, nella fascia oraria tra le 08.30 e le ore 12.30 ed in casi eccezionali il sabato, la domenica e notturni;
- i trasporti per prestazioni ambulatoriali dal domicilio del paziente dalle ore 07.00 alle ore 20.00 dal lunedì al venerdì e dalle ore 09.00 alle ore 13.00 il sabato. Di regola non vengono effettuati trasporti nei giorni festivi;
- i trasferimenti verso altri Ospedali o RSA vengono effettuati dal lunedì alla domenica di norma in orario diurno; nella fascia oraria notturna possono essere richiesti trasporti interospedalieri a partenza dal Pronto Soccorso;
- i trasporti con l'Istituto Oncologico Veneto, sito in via Gattamelata 64, di pazienti afferenti all'AOUP, dal lunedì alla domenica da gestire in andata e ritorno e che sono quantificati in circa 4.700 all'anno;

- i trasporti con il Centro Regionale Invecchiamento Cerebrale, P.zza Dé Claricini, 12 Selvazzano Dentro PD - Palazzo Bolis (PD), dal lunedì alla domenica da gestire in andata e ritorno e che sono quantificati in circa 230 all'anno;
- i trasporti di pazienti con l'Ospedale Sant'Antonio, in via Facciolati, n.71 nella fascia notturna fra le 20:00 e le 7:00 e nell'intera giornata (h24) di sabato, domenica e festivi, da gestire in andata e ritorno; il servizio potrà, in un secondo momento e previa anticipata comunicazione alla POCV, essere internalizzato dall'AOUP;
- per quanto riguarda i trasporti di pazienti sottoposti a cure dialitiche, si rimanda allo specifico articolo.

Si precisa che i trasporti da eseguire nell'orario notturno (19:00 – 7:00), sono stimati, alla situazione attuale, in una percentuale pari al 25% (venticinque per cento) del totale.

Le richieste provenienti dalle diverse UU.OO. ospedaliere verranno prese in carico dalla Centrale Operativa di POCV che provvederà a gestirle in maniera ottimale, massimizzandone l'efficienza, interloquendo, se necessario, con i richiedenti, e organizzando e programmando i rispettivi viaggi. La Centrale Operativa provvederà pertanto ad inviare agli equipaggi di ciascuna ambulanza il piano di lavoro informatizzato, valutando, di volta in volta, la tipologia di mezzo e di personale congrua, tenuto conto delle tempistiche e modalità indicate dalle Unità Operative di AOUP.

I tempi di esecuzione del servizio sono così riassumibili:

- tutti i trasporti ragionevolmente programmabili per il giorno successivo, dovranno essere comunicati a POCV entro le ore 16.00 del giorno precedente ed evasi entro i tempi convenuti.
- i trasporti (es. trasferimento verso altro ospedale) non programmabili il giorno precedente ma da effettuare necessariamente il giorno stesso dell'insorgere della necessità di trasporto, dovranno essere comunque evasi entro e non oltre quattro ore dall'invio della richiesta tramite i mezzi disponibili oppure modificando il piano di lavoro giornaliero, coordinando e comunicando le variazioni con tutte le parti interessate.
- le dimissioni dai Pronto Soccorsi dovranno essere effettuate d'ordinario entro un'ora dalla richiesta. Ove non fossero disponibili mezzi e personale le priorità del servizio verranno definite dalla Centrale Operativa del Suem Servizi Interni.

Tutte le richieste ospedaliere, generate dalle UU.OO, saranno validate dal Direttore Medico della U.O richiedente o da un suo delegato, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla DGR 1411/2011.

Tutti i servizi dovranno essere effettuati in completa sicurezza, con la massima attenzione e cura nei confronti dei pazienti e nel minor tempo possibile, percorrendo il percorso più rapido e tenendo in considerazione le raccomandazioni fornite dal Dipartimento della Qualità del Ministero della Salute (raccomandazione n. 11 del gennaio 2010), relativamente al sistema di trasporto sanitario che si intendono qui richiamate integralmente.

ART. 3 TRASPORTO PER TRATTAMENTO DIALITICO

Il servizio, previsto al punto 3.3 dell'Allegato A alla DGR n. 1411/2011, consiste nel trasporto del paziente emodializzato dal proprio domicilio (o diverso punto di prelievo) alle Sezioni di Dialisi sotto specificate e viceversa, con cadenza tri-settimanale con turnazione mattina e pomeriggio, per il trattamento dialitico, da effettuarsi in base all'attestazione clinica (certificazione redatta dal Responsabile dell'UOC Nefrologia e Dialisi) con ambulanza.

Attualmente le Sezioni di Dialisi sono:

- U.O. Nefrologia, presso l'Azienda Ospedale - Università Padova, via Giustiniani, n.1;
- U.O. Nefrologia, presso il Presidio Ospedaliero Sant'Antonio di Padova, via Facciolati, n.71.
- U.O. Nefrologia, presso il Complesso Socio Sanitario, via dei Colli 6/4, Padiglione 8.

I pazienti in trattamento dialitico, che attualmente necessitano del trasporto, oggetto del partenariato, sono dai 26 ai 30. I trasporti per dialisi ad oggi sono stimabili in un numero annuo fra gli 8.000 e 9.500.

La dialisi viene effettuata 3 (tre) volte la settimana dal lunedì al sabato con inizio indicativamente tra le ore 07:20 e le 08:00 per la sessione del mattino mentre i viaggi di uscita sono presumibilmente effettuati tra le ore 11:45 e le 14:10. Nel pomeriggio gli orari di viaggi sono stimati tra le ore 13:30 e le 14:00 mentre i viaggi di ritorno tra le 18:00 e le 19:20.

Qualora il paziente dovesse necessitare di approfondimenti mediante indagini supplementari (esempio radiografia), l'uscita potrebbe essere posticipata.

Si precisa inoltre che i trattamenti dialitici vengono effettuati tutti i giorni feriali e festivi infrasettimanali, tranne i giorni del S. Natale e Capodanno. Queste due sedute sono recuperate nelle domeniche antecedenti o successive. Devono essere comunque garantiti eventuali trasporti domenicali o nelle ore serali/notturne qualora intervenissero particolari necessità clinico-assistenziali o organizzative.

Durante la stessa giornata può essere richiesto, che un utente debba transitare da una Sezione Dialisi ad un'altra per motivi clinici e/o organizzativi, o che debba essere trasferito per ricovero (es: paziente che è giunto al reparto in autonomia ma che post trattamento dialitico non sia in grado rientrare con le precedenti modalità).

Il tempo medio di attesa dalla fine del trattamento dialitico alla partenza dal reparto per il ritorno al domicilio non dovrà superare i 30 (trenta) minuti.

Gli orari di rientro degli utenti sono variabili e dipendono dalla durata del trattamento dialitico, dall'orario di inizio della terapia, da problematiche clinico-assistenziali. Le eventuali variazioni sull'orario indicato per il rientro dell'assistito saranno comunicate al referente del servizio di trasporto dai coordinatori delle UU.OO.

Tutti i pazienti dovranno essere accompagnati dal personale dei mezzi di trasporto ed affidati al personale infermieristico della dialisi. Qualora l'utente presenti evidenti difficoltà nella deambulazione o su segnalazione dell'UO (es: in carrozzina, barella, altro) POCV dovrà provvedere, a prelevare/riportare lo stesso all'interno della propria abitazione o diverso punto di prelievo/destinazione anche se presenti barriere architettoniche.

Qualora il personale incaricato del trasporto non trovasse la persona indicata al proprio domicilio, dovrà tempestivamente allertare telefonicamente il personale sanitario della Sezione Dialisi di riferimento.

Le variazioni dei pazienti (nuovo inserimento, indirizzo, trattamento e cessazione) saranno comunicate dai referenti delle Sezione Dialisi, appena questi ne venga a conoscenza.

Nel caso di pazienti che utilizzano ausili al movimento (carrozzina, deambulatore, etc.) sarà necessario, un attivo supporto da parte del personale di POCV, sia per la presa in carico dell'utente, direttamente dall'interno del domicilio dello stesso, o da eventuale diverso luogo di partenza, fino all'interno dei servizi di emodialisi.

Per comprovate esigenze e dopo autorizzazione della Direzione Medica il paziente può chiedere di avere un accompagnatore al quale dovrà essere garantito ogni eventuale onere assicurativo.

Ove possibile, POCV potrà effettuare trasporti di più pazienti richiedenti ausili al movimento (ad es: paziente barellato e carrozzina) in un unico viaggio.

Nel corso del rapporto contrattuale orari e relativi percorsi potranno essere oggetto di variazioni dovute a nuove modalità di articolazione del servizio in conformità ai programmi di terapia delle Sezioni Dialisi o del mutamento del numero di utenti fruitori del servizio.

ART. 4 DURATA DELL'ACCORDO

L'Accordo in oggetto avrà la durata di 5 (cinque) anni a decorrere dall'avvio del servizio, fatta salva la facoltà di proroga per ulteriori 12 (dodici) mesi successivi alla scadenza naturale, dando atto che la stessa proroga è consentita esclusivamente per il periodo eventualmente necessario al completamento di un nuovo Accordo di partenariato pubblico-pubblico o di una procedura di gara.

Il partenariato sarà attivato entro 30 giorni dalla firma del presente Accordo.

Decorsi sei mesi dall'avvio del servizio, si procederà ad una verifica congiunta in contraddittorio circa la congruità dell'assetto organizzativo previsto nel presente Accordo ed a un'eventuale revisione del partenariato qualora si ritenga concordemente di dovervi apportare delle modificazioni.

È facoltà di ciascuna delle parti recedere dall'Accordo in qualsiasi momento previa lettera di disdetta da comunicarsi almeno 12 (dodici) mesi prima della data di effettivo recesso.

L'importo annuo del presente Accordo è stimato in euro 2.480.880,00, come da tabella allegata (ALLEGATO 2).

ART. 5 COOPERAZIONE TRA GLI ENTI

AOUP fornirà i materiali di consumo come indicato nell'Allegato 3.

AOUP fornirà, inoltre, il noleggio e lavaggio delle lenzuola, coperte, che verranno utilizzate nelle ambulanze durante il servizio trasporto dei pazienti.

Presso i locali di Croce Verde verrà consegnata la biancheria pulita e ritirata quella sporca. Croce Verde è responsabile del corretto uso della biancheria data in dotazione e, in caso di dispersione, le verranno addebitati i relativi costi.

AOUP si rende disponibile ad individuare azioni migliorative per aumentare la qualità del servizio o ridurre i costi.

ART. 6 VARIAZIONI DELL'ACCORDO

Per le variazioni che si rendessero necessarie nel corso della durata dell'accordo, la fattibilità ed i relativi costi saranno definiti prima dell'avvio della nuova prestazione e rimborsati a consuntivo, previa accettazione di AOUP.

In particolare per quanto riguarda le variazioni relative al costo del personale si farà riferimento a quanto previsto dal CCNL Enti Locali o ad altro CCNL applicato da POCV ai suoi dipendenti.

Qualsiasi modificazione al presente Accordo dovrà essere concordata tra le parti ed approvata per iscritto, a valere come modifica dell'Accordo.

ART. 7 – EQUIPAGGI

L'equipaggio dell'ambulanza è composto da un autista e un assistente soccorritore.

Il personale dovrà essere in possesso dei requisiti formativi e professionali previsti dalla DGR Veneto n° 870/2022.

Nel caso in cui il trasporto richieda l'assistenza infermieristica, il personale sarà messo a disposizione da AOUP, tuttavia, in caso di indisponibilità subentrerà POCV, ove disponibile. Il rimborso orario riconosciuto per l'eventuale infermiere messo a disposizione da POCV sarà pari a € 28/ora comprensivo di CP e IVA. Tale importo potrà essere rivisto in base all'andamento dei prezzi di mercato o in alternativa alla possibilità di POCV di avvalersi di proprio personale infermieristico dipendente.

La richiesta di personale infermieristico deve avvenire almeno 24 ore prima del servizio richiesto, con obbligo di pagamento se non disdetto nelle successive 12 ore dalla programmazione del servizio.

L'AOUP potrà inserire propri medici o altro personale negli equipaggi delle ambulanze della POCV.

ART. 8 MEZZI DI TRASPORTO E DOTAZIONI SANITARIE

POCV dovrà garantire il servizio in questione mediante la messa a disposizione di 10 autoambulanze ad uso esclusivo di AOUP, identificate come da prospetto allegato con numero di targa, copia della carta di circolazione (ALLEGATO 4).

Oltre ai mezzi indicati a uso esclusivo di AOUP, POCV deve garantire un adeguato numero di mezzi, immediatamente disponibili, per garantire la manutenzione ordinaria degli stessi e per consentire di sostituire quelli in servizio in caso di guasto in base alla DGRV n. 870/2022. Non saranno previsti costi a rimborso ulteriori, in caso di utilizzo delle autoambulanze di riserva.

Tutti i mezzi di soccorso impiegati dovranno rispondere ai requisiti minimi previsti dall'allegato "A" della DGRV n. 870/2022, e ss.mm.ii., in tema dei requisiti per l'autorizzazione e l'accreditamento regionale per lo svolgimento dell'attività di trasporto e soccorso sanitario.

Come disposto dalla DGRV n. 870/2022 i mezzi adibiti all'attività di trasporto devono avere una percorrenza chilometrica inferiore ai 500.000 km. I mezzi con un'anzianità superiore a 8 anni dalla prima immatricolazione devono essere annualmente sottoposti a visita di verifica delle condizioni igienico-sanitarie presso la centrale operativa SUEM competente per territorio sulla base di un elenco di verifiche adottato dal Dipartimento regionale SUEM.

Nel corso dell'Accordo AOUP, coordinandosi con POCV nei tempi e nei modi, si riserva di chiedere una variazione del numero e della tipologia dei mezzi, se le esigenze operative lo rendessero necessario o in conseguenza di nuove disposizioni normative regionali e nazionali; tale modifica comporterà una ridefinizione dei costi a rimborso.

Gli equipaggi non sono vincolati ai mezzi pertanto le unità di personale destinate al servizio, dovranno poter essere impiegate indifferentemente su ogni veicolo destinato ai trasporti oggetto del presente Accordo.

Le attrezzature elettromedicali dovranno essere conformi alle norme di legge vigenti in materia.

Eventuali nuovi mezzi messi a disposizione per il servizio dovranno avere le stesse caratteristiche e certificazioni elencate e dovranno essere sottoposti ad approvazione del Direttore della Centrale Operativa del SUEM 118 prima dell'impiego per le attività. Le modalità riguardanti il cambio di automezzi o l'avvicendamento di personale non devono comportare interruzione nell'operatività del servizio.

Manutenzione automezzi

Prima dell'inizio del servizio POCV dovrà produrre dichiarazione, resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n° 445, relativa alla conformità delle attrezzature in dotazione ai propri mezzi, alle

norme vigenti di sicurezza tecnica degli impianti, all'applicazione della normativa di cui al D. Lgs. n° 81/2008, nonché presentare il proprio progetto interno di sicurezza.

I mezzi di soccorso, le relative apparecchiature ed i presidi dovranno essere costantemente funzionanti e in buona efficienza.

POCV dovrà garantire e documentare con appositi registri, la manutenzione, la disinfezione e la sanificazione ordinaria e straordinaria dei mezzi di soccorso come previsto dalla normativa vigente e secondo eventuali disposizioni aggiuntive impartite dall'Azienda.

POCV dovrà, inoltre, su richiesta dell'AOUP presentare l'elenco dettagliato delle attrezzature presenti a bordo e le schede di manutenzione ed eventuali protocolli per la manutenzione delle apparecchiature.

In caso di fermo per guasto di uno dei mezzi POCV si impegna a sostituirlo tempestivamente con un altro di uguali caratteristiche, che dovrà partire ed essere operativo sulla strada entro trenta minuti.

Stazionamento dei mezzi

I mezzi di soccorso e trasporto sosterranno nella sede operativa di POCV.

Dotazioni strumentali, materiali di consumo

POCV deve attrezzare tutte le ambulanze utilizzate per le attività di trasporto con i materiali e le dotazioni strumentali previsti dalla DGR Veneto n° 870/2022. Le caratteristiche di tali dotazioni devono essere approvate dal Direttore della C.O.

AOUP provvede al rifornimento, su tutte le ambulanze di soccorso, dei materiali di consumo necessari allo svolgimento dei servizi, compresi nell'allegato 3.

AOUP si riserva di modificare la fornitura dei materiali di consumo in caso di variazioni apportate al Prontuario Terapeutico Aziendale ed ai Protocolli Terapeutici adottati da AOUP per le attività di trasporto con ambulanza.

Sistemi di comunicazione

Ogni mezzo deve essere dotato di smartphone/ tablet che dovrà essere fornito da POCV, idoneo a supportare gli applicativi per trasmissione/ricezione dati con la CO.

Ogni automezzo deve essere dotato di strumenti per la gestione della navigazione stradale, entrambi aggiornati.

In base agli accordi tra le parti, sarà disciplinata l'eventuale installazione di collegamenti informatici che si rendessero necessari per la registrazione dei dati relativi agli interventi.

Resta inteso che POCV avrà l'obbligo di adeguare la propria gestione operativa a tali implementazioni informatiche, previo accordo con AOUP.

ART. 9 - INFORMATIZZAZIONE DEL SERVIZIO

L'applicativo informatico fornito da POCV per la completa gestione del processo di trasporto, dalla richiesta fino al completamento del viaggio, dovrà, obbligatoriamente, essere web-based, accessibile da browser di tipo standard.

L'applicativo e la relativa infrastruttura dovranno essere conformi agli standard AGID e quant'altro previsto dalla normativa vigente in termini di privacy e sicurezza informatica. Tale applicativo inoltre dovrà obbligatoriamente, prevedere la possibilità di integrarsi tramite specifici servizi di comunicazione, Web Service (WS), con il Sistema Informativo Ospedaliero (SIO) dell'Azienda Ospedale – Università Padova (AOUP), che tramite questi servizi dovrà poter accedere a tutte le funzionalità necessarie per la richiesta ed il controllo del flusso di trasporto nel rispetto del workflow organizzativo previsto. Tutte le comunicazioni dovranno avvenire esclusivamente con protocollo cifrato HTTPS.

L'applicativo web-service informatico è selezionato e fornito da POCV e permette sia all'Ente che ai suoi Enti collaboratori di potersi interfacciare con un'unica soluzione agile e scalabile. Il gestionale è installato nel datacenter Hetzer europeo. Questo permette non solo di evitare problemi di eventuali connessioni ad-hoc e latenze eccessive, ma anche di poter

scalare le risorse assegnate all'istanza su cui gira l'applicativo, per poter far fronte ad una eventuale richiesta di maggiori prestazioni. L'applicativo è fruibile da chiunque abbia una connessione al Web e le corrette credenziali di accesso. Per permettere l'accesso all'applicativo vengono generati degli utenti a cui è possibile assegnare vari livelli di autorizzazione di accesso alle funzionalità e ai sistemi di gestione.

A ognuno di questi utenti è richiesta una password, correttamente criptata e salvata nel database dell'applicativo. Inoltre tutte le comunicazioni tra il client e il server avvengono tramite protocollo HTTPS così da mantenere la riservatezza della connessione. L'applicativo è conforme alla normativa GDPR vigente e alle linee guida redatte dall'AGID. A livello operativo il gestionale viene utilizzato per la richiesta di trasporti sanitari tipo B e si sviluppa in due interazioni: il personale dell'Ente che deve richiedere il trasporto di tipo B si conatterà tramite web browser all'applicativo inserendo i dati anagrafici e sanitari utili al corretto compimento del servizio; poi dovrà selezionare uno degli slot temporali disponibili che il programma presenta e inviare la richiesta. La richiesta viene quindi ricevuta e processata dalla Centrale Operativa di POCV la quale assegna poi il servizio all'equipaggio e al mezzo ritenuto più idoneo per lo svolgimento del servizio. L'assegnazione viene poi inoltrata e visualizzata dall'equipaggio che si occuperà dunque di svolgere il servizio. L'applicativo permette di tenere traccia di diversi indicatori chiave, già definiti o anche definibili in itinere e in particolare permette di conoscere la posizione del mezzo, ottenendo dei campioni in un intervallo di tempo impostabile (ad es. ogni 5 secondi). Permette di tenere traccia dei consumi e km percorsi da ogni mezzo durante il servizio, nonché l'assegnazione dell'equipaggio che, unita a quella del mezzo adibito al servizio, permette di tenere traccia di quale personale (dipendente o volontario) svolga effettivamente l'attività, avendo così possibilità di calcolare correttamente il costo orario.

Questi indicatori chiave non essendo inseriti manualmente nel programma bensì automaticamente e implementabili durante lo svolgimento del servizio, permettono una rendicontazione più immediata, accurata e diretta. Gli slot temporali saranno dinamici e flessibili e prenderanno in considerazione l'analisi costante delle richieste al fine di organizzare, programmare e ottimizzare il servizio.

ART. 10 PERSONALE

POCV dovrà assicurare il servizio con proprio personale dipendente operante in ambulanza stimato in 72.480 ore/anno equivalenti ad euro 1.677.513,89.

Il personale previsto in turno il sabato, qualora non necessario in ragione del minore numero di interventi programmati, verrà impiegato per sopperire a maggiori esigenze di servizio (ferie, malattie o altre assenze del personale), che si manifesteranno dal lunedì al venerdì secondo una turnazione di competenza POCV, così da garantire la completezza dell'equipaggio in ogni ambulanza.

In considerazione dell'impiego di volontari (il cui ruolo è caratterizzato dalla mancanza del vincolo di subordinazione e inapplicabilità di provvedimenti disciplinari, in considerazione della gratuità della prestazione), le parti concordano che i nominativi dei volontari potranno essere modificati anche ad inizio turno. I fogli di servizio dovranno essere sottoscritti con firma autografa del prestatore a scopo di identificazione, conservati e messi a disposizione di AOUP, a semplice richiesta.

Il personale di POCV dovrà avere una buona conoscenza del territorio di competenza, dei mezzi di soccorso e delle strutture ospedaliere ivi ubicate. Inoltre, tutti i membri di equipaggio del mezzo di soccorso devono avere una buona conoscenza della lingua italiana parlata e scritta.

Eventuali variazioni intervenute per cambio turno, malattia o assenza, devono essere riportate nella scheda del turno controfirmata da ciascun membro, che è consegnata a fine turno e custodita presso gli uffici dell'ente ed esibite a richiesta o in fase di rendiconto.

L'abbigliamento e i dispositivi di protezione individuale necessari al personale operante sui mezzi di soccorso sono garantiti da POCV. Le divise devono avere caratteristiche e colori previsti dalla normativa vigente. Sulla divisa deve essere applicata una targhetta con il nome e la

qualifica dell'operatore ed eventuali loghi devono rispondere a quanto previsto dalla normativa vigente (DGRV n° 2007 del 04 novembre 2013 e All. "A" alla DDR n° 190 del 20 novembre 2013).

Il personale di POCV deve essere assicurato a cura dello stesso Ente.

POCV s'impegna affinché il personale si comporti in modo irreprensibile, eseguendo le missioni con puntualità e mostrando gentilezza e disponibilità nei confronti delle persone soccorse e/o trasportate. Il servizio dovrà essere prestato con le medesime caratteristiche di umanità e di cortesia a chiunque ne abbia necessità, senza discriminazioni di natura economica, di razza, di religione, di nazionalità. Il personale dovrà curare l'ordine e la pulizia della divisa e dovrà tenere sempre in evidenza la targhetta sulla quale risultino il nome e la qualifica.

I rapporti con il personale ospedaliero o di altre associazioni di trasporto e soccorso malati dovranno essere sempre improntati alla massima educazione, correttezza e precisione, evitando discussioni e polemiche tra addetti, specie alla presenza di malati o di pubblico. Per qualsiasi inconveniente dovesse insorgere durante o in conseguenza di servizi disposti dalla C.O., i fatti dovranno essere riferiti ai rispettivi Responsabili e in seguito tra di loro analizzati e discussi.

POCV s'impegna a garantire che il proprio personale, in servizio sugli automezzi di soccorso, utilizzi i dispositivi di protezione individuale, conformemente alla normativa vigente, riguardo:

- protezione dal rischio biologico;
- visibilità del personale durante gli interventi di soccorso;
- ausilio durante la movimentazione dei pazienti.

Qualora si rendesse necessario intervenire in situazioni di acclarato rischio biologico/infettivo la Unità Operativa richiedente il trasporto, fornirà le istruzioni necessarie ai fini dell'intervento.

POCV dovrà, inoltre, fornire i riferimenti e il nominativo di un referente per l'organizzazione del servizio, quale interfaccia operativa per qualsiasi problematica ordinaria con le competenti Strutture dell'AOUP e della C.O. SUEM 118. POCV si impegna a programmare un'attività di aggiornamento periodico e formazione continua per le diverse categorie di personale. AOUP potrà richiedere di verificare i programmi formativi previsti per il personale impiegati nel servizio. Nel fascicolo personale deve essere data evidenza delle attività di formazione e aggiornamento programmato. In ogni caso il personale di POCV, operante sui mezzi di soccorso è tenuto a frequentare eventuali corsi di formazione prescritti dall'AOUP o dalla Regione.

ART. 11 ONERI E OBBLIGHI DI POCV

Sono a carico di POCV per il servizio oggetto del presente Accordo tutti gli oneri ed obblighi seguenti:

Contratto di lavoro del personale

- osservare ed applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti del Comparto a cui appartiene POCV e gli accordi integrativi degli stessi, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolge il servizio anche dopo la scadenza dei contratti collettivi e degli accordi locali e fino alla loro sostituzione, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

Personale volontario

- utilizzare personale volontario secondo le disposizioni di legge e secondo il proprio statuto.

Altri obblighi

- presentare la convenzione vigente per lo smaltimento dei rifiuti e produrre la documentazione delle procedure in essere;

- POCV è tenuta alla raccolta dei rifiuti speciali sanitari, nel rispetto dell'attuale normativa vigente, compresa la tenuta del "formulario" e si avvale di una ditta esterna per le operazioni di smaltimento;
- uniformarsi a tutte le disposizioni di carattere generale e specifiche ufficialmente stabilite dall'AOUP e dal SUEM 118;
- dare immediata comunicazione all'AOUP degli eventuali danni a cose o a persone causati nello svolgimento del servizio, nonché degli eventuali guasti e danni subiti dagli operatori. Al riguardo POCV ha l'obbligo di custodia dei beni forniti dall'AOUP in comodato d'uso gratuito;
- istituire un'adeguata forma di "autocontrollo" affinché il personale osservi tutte le norme di legge e di regolamento relative allo stato e alle condizioni di circolazione degli automezzi;
- rispettare tutti gli obblighi previdenziali ed assicurativi di cui alle prescrizioni del presente Accordo, nonché a far rispettare ai propri dipendenti tutte le norme ed i regolamenti vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle assicurazioni sociali;
- condurre con responsabilità gli automezzi nel rispetto di tutte le norme di legge in vigore e future per la circolazione stradale ed i regolamenti relativi, usando la massima prudenza e diligenza;
- pagare le sanzioni amministrative per violazione del codice della strada;
- stipulare idonee assicurazioni per la copertura dei rischi da responsabilità civile derivanti da responsabilità di Croce Verde, per infortuni e responsabilità professionale, per danni conseguenti ad interventi e operazioni svolte in ambulanza, anche non circolante e al di fuori del mezzo.

ART. 12 SCIOPERI E CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Il servizio in oggetto è di pubblica utilità e, pertanto, non potrà essere interrotto, sospeso o soppresso; in caso di sciopero del personale, così come per cause di forza maggiore, POCV deve impegnarsi a garantire la presenza degli operatori necessari per lo svolgimento del servizio e previsti dal presente Accordo. L'interruzione ingiustificata del servizio comporta responsabilità penale ai sensi dell'art. 355 c.p. e configura causa di risoluzione del presente Accordo ex art. 1456 c.c.

ART. 13 COPERTURA ASSICURATIVA

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali delle persone e dei mezzi forniti da POCV sono a carico della stessa, la quale è la sola responsabile anche in deroga alle norme che disponessero l'obbligo del pagamento o eventuali altri oneri a carico dell'AOUP o in solido con questa con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell'AOUP medesima e di ogni indennizzo.

Dell'avvenuto adempimento di tali obblighi ed oneri POCV dovrà dare prova anche mediante dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000 all'AOUP prima dell'inizio del servizio ed ogni qualvolta venga richiesto nel corso dell'Accordo.

POCV è responsabile per qualsiasi danno arrecato durante lo svolgimento del servizio e/o per cause a questo inerenti, alle persone, agli immobili ed ai beni mobili di proprietà dell'AOUP e di terzi. POCV dovrà inoltre dotarsi di una polizza assicurativa contro tutti i rischi, oltre alla garanzia RCT e RCO che preveda la copertura dei danni, con un massimale non inferiore ad € 15.000.000,00 (euro quindici milioni) per ogni sinistro per persona danneggiata e con pari limite minimo per danni a cose ed animali, senza limitazioni di numero.

La polizza non deve prevedere franchigie o scoperti a carico di AOUP e deve avere validità per l'intera durata dell'Accordo, con esclusione dell'azione di rivalsa.

Una copia della suddetta polizza dovrà essere fornita ad AOUP prima dell'avvio del servizio.

ART. 14 SICUREZZA SUL LAVORO

Ogni responsabilità inerente l'esecuzione del servizio compresa quella per gli infortuni sul lavoro del personale addetto, che dovrà essere opportunamente addestrato ed istruito, è a carico della POCV.

La valutazione dei rischi propri della POCV nello svolgimento dell'attività professionale resta a carico della stessa, come la redazione dei relativi documenti e l'informazione/formazione dei propri dipendenti/volontari.

POCV è tenuta a garantire il rispetto di tutte le normative riguardanti l'igiene e la sicurezza sul lavoro con particolare riferimento alle attività che si espletano presso le strutture e i locali dell'AOUP aventi una contiguità fisica e di spazio.

La gestione dei rischi professionali specifici connessi all'espletamento delle attività proprie, è di esclusiva competenza e responsabilità di POCV a cui spetta la fornitura dei D.P.I.

Il personale di POCV deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Accordo, si rinvia alla normativa vigente in materia di sicurezza.

ART. 15 VERIFICHE E CONTROLLI

L'AOUP può effettuare nel corso di vigenza dell'Accordo qualsiasi tipo di controllo chiedendo anche la necessaria documentazione che dovrà essere esibita da POCV. I controlli, anche in tempo reale, a titolo di esempio, non esaustivo, potranno essere effettuati su:

- programmazione del servizio;
- personale in servizio;
- rendicontazione dell'impegno temporale mensile rispetto alla programmazione del mese;
- gestione dei servizi, risorse strumentali impiegate, materiali di consumo;
- gestione contabile e statistica del servizio (chilometraggi, viaggi, costi attribuiti,...);
- documentazione contabile;
- regolarità contributiva e retributiva dei dipendenti.

POCV deve fornire tutta l'assistenza necessaria per permettere lo svolgimento del suddetto controllo.

ART. 16 DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

Nell'ambito del presente accordo le due parti identificheranno con successivi atti entro l'avvio del servizio i rispettivi Direttori dell'esecuzione del Contratto (DEC) che provvederanno al controllo tecnico e a sovraintendere l'operatività ordinaria del servizio.

ART. 17 RICONSEGNA DELLE ATTREZZATURE

Alla scadenza dell'Accordo le attrezzature eventualmente messe a disposizione dall'AOUP, dovranno essere riconsegnate nello stato in cui si trovavano il giorno della presa in carico, salvo la normale usura e tenuto conto della particolare tipologia del servizio e/o di eventi straordinari avvenuti e verrà redatto un verbale in contraddittorio.

Le eventuali difformità riscontrate formeranno oggetto di razionale valutazione economica

ed i relativi importi saranno addebitati a POCV.

ART. 18 OBBLIGHI PER L'AVVIO DELL'ACCORDO

POCV dovrà presentare prima dell'avvio del servizio e della decorrenza contrattuale quanto segue:

- elenco del personale dipendente impiegato con relativa qualifica professionale;
- lettera di incarico in caso di utilizzo del personale in libera professione;
- elenco del personale volontario impiegato nei servizi;
- documentazione attestante lo stato di immatricolazione e di omologazione dei mezzi che saranno utilizzati per il servizio e dei mezzi sostitutivi, conformi a quanto richiesto dal presente Accordo;
- le polizze assicurative contemplate nel presente Accordo;
- referenti della gestione del servizio e relativi recapiti telefonici, informatici, ecc..
- convenzione vigente per lo smaltimento dei rifiuti;
- dichiarazione ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 relativa alla conformità alle normative vigenti dell'attrezzatura in dotazione ai propri mezzi nonché il progetto interno di sicurezza.

ART. 19 MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE E PAGAMENTO

AOUP e POCV definiscono annualmente, sulla base dei criteri di cui all'Allegato D della DGR Veneto n° 179/2014, il preventivo dell'importo da corrispondere a POCV a titolo di rimborso delle spese sostenute. È esclusa qualsiasi modalità di retribuzione del servizio, diversa dal rimborso delle spese. L'importo viene corrisposto con la periodicità concordata tra gli Enti, fermo restando il conguaglio annuale sulla base della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute da POCV.

POCV, con cadenza mensile posticipata, emette fattura, per un valore pari al 95% di un dodicesimo dell'importo annuo previsto nell'offerta da quest'ultima presentata con il quadro economico di cui all'allegato 2. Tale fattura sarà liquidata e pagata da AOUP nei termini di legge.

Al termine di ciascun mese POCV dovrà presentare una puntuale rendicontazione dell'attività svolta nel mese, evidenziando eventuali scostamenti rispetto a quanto programmato ad inizio mese.

Con cadenza annuale, POCV dovrà produrre specifica rendicontazione dei costi del personale e delle spese effettivamente sostenute al fine di permettere il conguaglio, in aumento o in diminuzione, di quanto fatturato nell'anno di riferimento.

Detto conguaglio, per i costi generali e di struttura, avverrà con cadenza annuale, ad avvenuta approvazione del bilancio consuntivo. Tale rendicontazione dovrà essere trasmessa ad AOUP non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di approvazione del bilancio.

I conguagli, in aumento o in diminuzione, saranno oggetto di specifica fattura o nota di accredito.

I trasporti annullati e non preventivamente comunicati a Croce Verde saranno conteggiati per il rimborso dei costi sostenuti.

ART. 20 VARIAZIONI ECONOMICHE

AOUP e POCV definiranno annualmente, sulla base dell'Accordo e delle voci di costo di cui all'Allegato D della DGR Veneto n. 179/2014, eventuali variazioni economiche, quali a titolo esemplificativo: ricalcolo della rata della quota di ammortamento a seguito dell'acquisto di un nuovo automezzo; applicazione di un nuovo contratto di lavoro, utilizzo automezzo già

ammortizzato, etc...

Le variazioni economiche, relative ai costi di gestione della sede (costi generali e di struttura), saranno definite con cadenza annuale, previo confronto fra le parti, con riferimento ai costi computati nel Conto Economico di Bilancio.

La quota parte dei costi generali e di struttura da addebitare all'AOUP sarà calcolata di anno in anno in proporzione all'aumento o riduzione delle corrispondenti voci di bilancio e in proporzione all'incidenza dei ricavi della presente commessa rispetto al totale dei ricavi di POCV nell'ambito dell'attività oggetto di partenariato.

Gli aumenti annuali dei costi indiretti di struttura e/o generali, non potranno essere addebitati a AOUP in misura superiore al 5% (cinque per cento) rispetto all'offerta presentata di cui all'Allegato 2, salvo espressa approvazione da parte dell'AOUP.

Nell'ipotesi in cui – per qualsivoglia ragione – venga meno l'accordo stipulato al di fuori di procedure gestite nel mercato aperto tra l'Azienda ULSS n. 6 Euganea e Croce Verde, i costi generali e/o di struttura, imputati all'Azienda non potranno comunque essere di importo superiore all'importo indicato nel predetto all'allegato 2.

E' ammessa la possibilità di effettuare variazioni di spesa tra una voce e l'altra, fermo restando l'ammontare totale di spesa di cui all'allegato 2.

In caso di eventi eccezionali (a titolo esemplificativo e non esaustivo: necessità di nuovo personale, spese di gestione impreviste) l'AOUP potrà autorizzare o richiedere modifiche al preventivo anche in corso d'anno.

Saranno rendicontati separatamente i dispositivi di protezione individuale (DPI) che dovessero rendersi necessari in caso di particolari situazioni emergenziali riconducibili a calamità naturali, epidemie o emergenze sanitarie non prevedibili.

Lo schema analitico delle voci di costo che saranno rendicontate e imputate, è redatto sullo schema di cui alla DGRV 179/2014, All. D, come segue:

VOCE di COSTO		
AMMORTAMENTO MEZZI	€	-
AMBULANZE IN LEASING	€	-
ASSICURAZIONE MEZZI	€	-
MANUTENZIONE MEZZI	€	-
CARBURANTI	€	-
PEDAGGI AUTOSTRADALI	€	-
ALTRE ASSICURAZIONI	€	-
ASSICURAZIONE RCT	€	-
ELETTROMEDICALI	€	-
MATERIALE SANITARIO	€	-
OSSIGENO	€	-
MANUTENZIONE MATERIALE SANITARIO/ELETTROMEDICALI	€	-
BIANCHERIA LAVANDERIA	€	-
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDUSTRIALE	€	-
APPARATI RADIO/NAVIGAZIONE	€	-
SPESE TELEFONICHE E DI RETE	€	-
PERSONALE INFERMIERISTICO	€	-
SPESE GESTIONE SEDE	€	-
PERSONALE DIPENDENTE	€	-
	€	-

ART. 21 DIVIETO DI CESSIONE

È vietata la cessione del presente Accordo.

ART. 22 CONTESTAZIONI E PENALI

POCV per nessuna ragione può sospendere il servizio o effettuarlo in maniera difforme da quanto stabilito, od eseguirlo in ritardo.

Gli eventuali inadempimenti riscontrati, che potranno dare luogo all'applicazione delle penali, fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni, verranno contestati da AOUP tramite PEC. POCV dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie controdeduzioni nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell'Azienda, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate a POCV le penali di seguito previste.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo, non esonera POCV dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto scattare la penale. Il mancato rispetto dei termini previsti per l'attivazione dei mezzi superiore a 3 ritardi/annui comporta l'applicazione di una penale di 500 euro per evento. Dall'ottavo evento di ritardo/annuo l'Azienda può valutare di risolvere il contratto per inadempimento contrattuale. Il mancato utilizzo di veicoli idonei alla natura dei trasportati comporterà l'applicazione di una penale pari a € 1.000,00 (mille euro) per ogni infrazione. Le penali indicate sono puramente esemplificative e potranno variare a seconda della gravità delle irregolarità commesse del danno arrecato al normale funzionamento del servizio e dal protrarsi delle inadempienze.

Paritetico diritto di contestazione è riconosciuto in capo a Croce Verde per l'inosservanza ai doveri di cooperazione di cui all'art. 5 del presente Accordo, e imputabili all'Azienda.

ART. 23 RISOLUZIONE DELL'ACCORDO

AOUP potrà, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) e previa comunicazione scritta a POCV da effettuarsi a mezzo PEC (posta elettronica certificata), risolvere di diritto l'Accordo:

- in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione negli obblighi e delle condizioni assunte con l'Accordo;
- in caso di sospensione dell'attività per ragioni commerciali, di liquidazione coatta amministrativa, ecc...;
- in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'attivazione dei mezzi secondo quanto stabilito dall'articolo 22 del presente accordo;
- nel caso in cui uno degli enti partecipanti al partenariato non rispetti più i requisiti di cui all'art. 7 co. 4, del D. Lgs n° 36/2023;
- nel caso in cui l'aumento dei costi indiretti ricalcolati annualmente ed imputabili ad AOUP siano superiori al 5% rispetto all'allegato n.2;
- in tutti i casi in cui i rimborsi siano stati eseguiti senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.a., ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, ai sensi dell'art. 3 della L. 13 agosto 2010, 136;
- in caso di perdita dell'accreditamento;
- nel caso in cui intervengano variazioni nello svolgimento delle attività di trasporto sanitario rese da POCV a favore di altri soggetti rispetto a quanto indicato in premessa e tali da determinare il venir meno dei requisiti di cui all'art.7, comma 4, lett. d) del d.lgs 31 marzo 2023, n.36;
- negli altri casi previsti dalla legge.

Nei casi sopra indicati, POCV sarà in ogni caso tenuta a garantire e a prestare il servizio oggetto del presente accordo alle medesime condizioni economiche e con le stesse modalità organizzative ivi previste fino al subentro nella gestione del servizio da parte di altro soggetto individuato da AOUP.

Paritetico diritto di contestazione è riconosciuto in capo a Croce Verde per gravi inadempimenti ai doveri di cooperazione di cui all'art. 5 del presente Accordo imputabili all'Azienda.

ART. 24 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

POCV si obbliga ad effettuare il trattamento di dati personali acquisiti e trattati in connessione in conformità alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali ("RGPD") ed alla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali.

Poiché l'attività oggetto dell'Accordo comporta per POCV il trattamento di dati personali per conto della Azienda Ospedale – Università Padova, POCV viene nominato dall'Azienda, ai sensi dell'art. 28 del RGPD, Responsabile del trattamento dei dati personali.

La nomina di Responsabile del trattamento dei dati personali viene effettuata mediante un "Atto di nomina di Responsabile del trattamento dei dati personali" che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, volta a specificare, in dettaglio, gli obblighi in materia di protezione dei dati personali gravanti sulle parti e derivanti dall'esecuzione del presente partenariato (ALLEGATO n. 5).

L'accettazione della nomina, mediante sottoscrizione, e l'impegno a rispettare le disposizioni ivi previste è condizione necessaria per l'instaurarsi del rapporto giuridico fra le parti.

L'Azienda Ospedale – Università Padova, in qualità di Titolare del Trattamento dei dati, tratta i dati di POCV come da informativa consultabile nel sito web aziendale al seguente link: <https://www.aopd.veneto.it/Privacy>

ART. 25 PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO E OBBLIGHI TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI

POCV s'impegna ad utilizzare un conto corrente bancario o postale aperto presso Poste Italiane S.p.a. o altro istituto di credito dedicato anche in via non esclusiva al ricevimento dei corrispettivi derivanti dall'esecuzione dell'Accordo, del quale comunicherà, in sede di accettazione dell'Accordo o comunque entro sette giorni dall'avvio della fornitura, gli estremi identificativi e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operarvi.

POCV si impegna a custodire in maniera ordinata e diligente la documentazione che attesta il rispetto delle norme sulla tracciabilità delle operazioni finanziarie e delle movimentazioni relative ai contratti così da agevolare le eventuali verifiche da parte dei soggetti deputati ai controlli.

Le fatture emesse per i servizi oggetto dovranno essere trasmesse all'Azienda Ospedale-Università Padova esclusivamente in formato elettronico, attraverso il sistema di interscambio (SDI) in conformità alla normativa vigente.

Tutte le fatture e i documenti contabili emessi devono essere intestati a:

AZIENDA OSPEDALE-UNIVERSITÀ PADOVA sede legale in Padova, c.a.p. 35129, via Nicolò Giustiniani 2, Cod. Fisc. e P. IVA 00349040287.

Di seguito si riportano i dati essenziali per la trasmissione ed il contenuto delle fatture:

- Codice Unico Ufficio: UFQVDA;
- Numero e data dell'ordine ricevuto;
- Codice identificativo di gara (CIG)
- Codice commessa #MF739V#

La trasmissione dell'Ordine avverrà tramite il canale NSO da Voi comunicato (PEC/NSO/PEPPOL).

Al fine di supportare il committente nel corretto adempimento dell'obbligo si ricorda che, per le fatture riferite a ordini di beni e servizi, le seguenti informazioni dovranno essere obbligatoriamente indicate nei campi previsti dal formato FatturaPA:

- Identificativo dell'Ordine deve essere inserito nel campo 2.1.2.2;
- la data di emissione dell'Ordine deve essere inserita nel campo 2.1.2.3;
- Identificativo del mittente dell'Ordine deve essere riportato nel campo 2.1.2.5

Si precisa che l'emissione di ogni fattura elettronica dovrà essere successiva al ricevimento dell'ordine. Il mancato rispetto delle suddette indicazioni comporta la contestazione della fattura e la contestuale sospensione dei termini di pagamento fino a risoluzione della

contestazione stessa. Dal ricevimento della fattura decorrono i termini di 60 giorni per la verifica della prestazione e la conseguente liquidazione.

L'Azienda Ospedale – Università Padova procederà ai pagamenti delle fatture secondo quanto disposto dall'art.125 e ss. D.Lgs. 36/23 a seguito della regolare esecuzione dei servizi svolti nonché previa presentazione di idonei consuntivi come previsto dalla Normativa Regionale vigente. Ai fini della fatturazione elettronica il codice univoco ufficio da riportare nelle fatture è il seguente: UFQVDA.

La Fattura elettronica deve essere corredata con i seguenti documenti:

- copia in PDF della stessa Fattura;
- copia in PDF del documento di trasporto;
- copia in PDF dell'ordine ricevuto dall'Azienda.

I pagamenti saranno effettuati a norma di legge e tramite mandato del Tesoriere dell'Azienda.

AOUP può sospendere, i pagamenti a POCV quando sono stati contestati inadempimenti nell'esecuzione del servizio, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (art. 1460 cc). Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora sorgano contestazioni di natura amministrativa. Qualora le contestazioni portino alla richiesta di un documento fiscale di accredito e quest'ultimo non dovesse pervenire entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della richiesta, questa Azienda effettuerà la chiusura delle partite contabili ed effettuerà la compensazione delle partite contabili ai sensi dell'art. 1243 del codice civile.

ART. 26 – FORO GIUDIZIARIO COMPETENTE

Per ogni controversia inerente l'Accordo è competente in via esclusiva il Foro di Padova rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

Letto, approvato e sottoscritto:

Per Pia Opera Croce Verde

Per Azienda Ospedale – Università Padova

(sig. Egidio Bassan)

(Dott. Giuseppe Dal Ben)

Si approva specificatamente ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del codice civile l'art. 4 "Durata dell'accordo"; l'art. 6 "variazioni dell'accordo"; l'art. 13 "copertura assicurativa"; l'art. 18 "Obblighi per l'avvio dell'accordo"; art. 19 "Modalità di rendicontazione e pagamento"; art. 20 "Variazioni economiche"; art. 22 "Contestazioni e penali"; art. 23 "Risoluzione dell'accordo"; art. 24 "Trattamento dei dati personali"; l'art. 26 "Foro Giudiziario Competente".

Letto, approvato e sottoscritto:

Per Pia Opera Croce Verde

Per Azienda Ospedale – Università Padova

(sig. Egidio Bassan)

(Dott. Giuseppe Dal Ben)